



**CAMERA  
DI COMMERCIO  
MILANO**

# **Brevetti per invenzione e per modello di utilità**

Guide sulla Proprietà Industriale

*A cura di:*

**Camera di Commercio di Milano**

***Area Sviluppo delle Imprese***

***Ufficio Brevetti e Marchi***

*Dicembre 2007*

**Camera di Commercio di Milano  
Ufficio Brevetti e Marchi**

Via Camperio 3  
20123 Milano  
Tel. +39 02 8515.5362  
Fax. + 39 02 8515.5631  
brevetti.mi@mi.camcom.it  
www.mi.camcom.it

**Brevetti per invenzione e per modello di utilità**

# Brevetti per invenzione e per modello di utilità

## Guida alla brevettazione

### **Supervisione guide:**

**Guglielmo Spettante**

Responsabile dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Milano

### **Autori:**

**Marco Baccan** – Laureato a Milano in Ingegneria Civile Idraulica, si è specializzato sui temi dell'innovazione nelle imprese e della proprietà industriale presso il MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Dal 2001 è project manager dell'area Servizi alle Imprese di Alintec dove gestisce progetti di innovazione tecnologica e svolge consulenze nell'ambito della Proprietà Industriale. Docente in diversi corsi sulla gestione della Proprietà Industriale nell'ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. È inoltre responsabile del Punto di Informazione Brevettuale di Alintec.

**Filippo Silipigni** – Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Firenze, si è specializzato sui metodi per l'innovazione sistematica, in particolare su Triz. Dal 2006 fa parte, in qualità di ricercatore, di Alintec dove applica Triz in progetti di innovazione tecnologia con imprese e svolge ricerche brevettuali. Fa parte anche del Punto di Informazione Brevettuale di Alintec.

### La Camera di Commercio di Milano per l'innovazione

Nello scenario attuale - in cui i cambiamenti del mercato globale comportano per le imprese la costante ricerca di nuove soluzioni - sostenere la nascita e lo sviluppo di idee innovative e promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie significa favorire un miglioramento della capacità competitiva e della produttività del sistema economico e, in ultima analisi, del territorio. Per questo la Camera di Commercio di Milano - al centro di quello straordinario addensamento produttivo, umano e culturale rappresentato dalla provincia ambrosiana, che vede protagoniste attive oltre 320.000 imprese - ha posto il tema dell'innovazione tra le priorità della sua azione di promozione e sviluppo del sistema economico e sociale.

#### Obiettivi

In particolare, la Camera di Commercio di Milano - *innovando il proprio modo di fare innovazione* - intende promuovere la costruzione di network virtuosi di conoscenze, specializzazioni e competenze per rendere diffuso e accessibile il grado di innovazione del sistema, facilmente fruibile soprattutto da parte di quelle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema imprenditoriale.

#### Le principali attività per l'innovazione

Le azioni intraprese in questi anni hanno puntato a:

- diffondere la cultura dell'innovazione e facilitare il trasferimento tecnologico;
- stimolare e sostenere l'innovazione nelle imprese con interventi diretti;
- promuovere la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti a difesa della Proprietà Intellettuale

***L'attività di sensibilizzazione alle tematiche dell'innovazione*** viene realizzata attraverso una serie di servizi di informazione, formazione e assistenza promossi in maniera sempre più capillare e decentrata sul territorio e tarati sulle esigenze specifiche delle diverse tipologie d'impresa. Diversi, inoltre, sono gli eventi realizzati per tenere vivo il dibattito su questi temi, alcuni ideati nell'ambito del Forum Net Economy, un luogo di incontro e di coordinamento per incentivare lo sviluppo del sistema locale della new economy, costituito nel 2002 da Camera di Commercio, Comune e Provincia di Milano.

Tramite l'Azienda Speciale INNOV-Hub, la Camera di Commercio di Milano assiste le imprese nel reperimento di fondi destinati all'innovazione. Dal 1° gennaio 2008 la rete degli Euro Info Centre e Innovation Relay Centre sono state unificate in un'unica nuova rete comunitaria a supporto delle imprese e dell'innovazione, Enterprise Europe Network, a cui la Camera di Commercio partecipa all'interno del consorzio Simpler composto da partner della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

***Il sostegno diretto alle piccole e medie imprese milanesi*** per incentivare l'introduzione di prassi innovative viene attuato tramite lo strumento tipico dei bandi di contributo, un'attività consolidata e centrale della Camera di Commercio che ha impegnato negli anni in questo campo risorse importanti: dal 2003 al 2006 sono stati complessivamente erogati più di 11 milioni e mezzo di euro di cui hanno beneficiato oltre 2600 imprese. In questa attività un impegno costante è stato quello di creare sinergie con altre Istituzioni (Comune e provincia di Milano, Regione Lombardia) e promuovere iniziative sempre più mirate ad aspetti specifici e prioritari per la crescita

aziendale. Sono state, così, progettate misure per favorire la nascita di nuove imprese innovative e creative, l'adozione di processi di brevettazione europea e internazionale, la promozione di innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione.

Nel 2006, nell'ambito dell' Accordo di Programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo è stato sperimentato nella sua prima edizione il "Bando innovazione per la competitività delle imprese lombarde", a cui ha partecipato anche la Provincia di Milano. Il bando ha messo a disposizione delle PMI della provincia di Milano 13 milioni di euro (di cui 4 milioni e mezzo l'impegno camerale) e ha registrato la partecipazione di quasi 800 imprese. Nel corso del 2006 e del 2007 sono stati avviati diversi progetti "pilota" finalizzati a promuovere nuove forme di partnership fra la Camera di Commercio di Milano e accreditate società di livello internazionale, quali Pera Group, Global Startups, Material Connexion e Fondazione Steinbeis. Questi progetti hanno coinvolto complessivamente più di 1.000 imprese milanesi e lombarde, di settori e tipologie diverse.

Nelle attività di promozione della Camera di Commercio particolare importanza rivestono, infine, gli ***strumenti a difesa della proprietà intellettuale***.

La provincia di Milano, infatti, detiene il primato italiano del numero di domande di brevetto per invenzione depositate, sia nazionali che internazionali. L'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio, oltre ad essere lo sportello (anche telematico) di ricezione delle domande per la concessione di un brevetto o la registrazione di un marchio, ha creato un centro PatLib per facilitare l'accesso all'informazione brevettuale e mettere a disposizione del pubblico uno spazio (anche virtuale) per le ricerche assistite negli archivi internazionali di brevetti e marchi. L'obiettivo perseguito è quello di diffondere e valorizzare gli strumenti a disposizione delle imprese a difesa del capitale intellettuale, sia con incentivi diretti, sia con i servizi di ricerca brevettuale e di informazione e/o assistenza in materia di proprietà intellettuale.

## INDICE

<b>1 Le Invenzioni .....</b>	<b>8</b>
1.1 Che cos'è un'invenzione .....	8
1.2 Tipologie di invenzione.....	8
1.3 Che cosa non si può brevettare.....	9
<b>2 I Brevetti per invenzione e per modello di utilità .....</b>	<b>9</b>
2.1 Che cos'è un brevetto e quali sono i suoi effetti.....	9
2.2 I brevetti per invenzione e per modello di utilità.....	9
2.3 Durata del brevetto in Italia .....	10
2.4 Requisiti di brevettabilità.....	10
2.4.1 Novità .....	11
2.4.2 Attività inventiva.....	11
2.4.3 Applicazione industriale.....	12
2.4.4 Liceità.....	13
2.5 Pubblicazione del brevetto .....	13
<b>3 Chi può depositare una domanda di brevetto.....</b>	<b>13</b>
3.1 Diritti conferiti dalla brevettazione .....	14
3.2 Inventore e titolare del brevetto .....	14
3.3 Estinzione del “diritto di brevetto”.....	15
<b>4 Come si scrive un brevetto.....</b>	<b>16</b>
4.1 La struttura di un brevetto.....	16
4.2 Un esempio di struttura di brevetto.....	18
<b>5 Come si fa a brevettare in Italia.....</b>	<b>20</b>
5.1 La procedura di brevettazione in Italia.....	20
5.2 Quanto costa brevettare in Italia .....	22
<b>6 Come brevettare all'estero .....</b>	<b>24</b>
6.1 Convenzioni internazionali.....	24
6.1.1 Convenzione di Parigi.....	24
6.1.2 Convenzione sul Brevetto Europeo .....	25
6.1.3 Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT).....	25

6.2 I depositi nazionali.....	26
6.3 La procedura di brevetto europeo.....	26
6.4 La procedura di deposito internazionale - PCT.....	27
<b>7 Allegati .....</b>	<b>29</b>
7.1 Indirizzi internet utili.....	29
7.2 Istruzione per il deposito di brevetti per invenzione e per modello di utilità .....	30

# 1 Le Invenzioni

## 1.1 Che cos'è un'invenzione

L'**invenzione**, anche se la normativa nazionale non ne fornisce una definizione precisa, è comunemente definita come una qualsiasi **soluzione appartenente al campo della tecnica, di un problema tecnico**, suscettibile di essere realizzata ed applicata nel settore della produzione di beni e servizi.

Le invenzioni possono riguardare prodotti o procedimenti. È importante evidenziare che il concetto di invenzione non deve essere confuso con il concetto di scoperta, che invece si riferisce alla descrizione o all'interpretazione di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura.

## 1.2 Tipologie di invenzione

Le invenzioni si possono distinguere in:

- **invenzioni di prodotto:** invenzioni il cui oggetto si concretizza in un nuovo bene strumentale;
- **invenzioni di procedimento o di processo:** un nuovo metodo di produzione o di processo di lavorazione industriale di beni, un nuovo procedimento non ovvio rispetto a procedimenti già noti e così via (anche i metodi di analisi, di trattamento in genere e di controllo di prodotto).

Le invenzioni si possono distinguere anche in:

- **invenzioni principali:** quelle di spiccata autonomia rispetto allo Stato dell'arte esistente;
- **invenzioni derivate o d'uso:** quelle in un certo qual modo collegate alle realtà inventive preesistenti, in ogni caso tali da essere dipendenti dalle stesse.

Queste ultime vengono a loro volta distinte in:

- **invenzioni di traslazione:** nuova utilizzazione di una sostanza o di una combinazione di sostanze già conosciute (trasferimento di un'invenzione preesistente in un altro campo di applicazione, tale da conseguire un risultato diverso e suscettibile di distinta applicazione industriale);
- **invenzioni di combinazione:** ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo da scaturirne un trovato tecnicamente nuovo;
- **invenzioni di perfezionamento:** miglioramento di un'invenzione precedente. In tale caso l'invenzione derivata non può essere attuata senza il consenso del titolare dell'invenzione principale, salvo che questa sia di pubblico dominio.



### 1.3 Che cosa non si può brevettare

Il Codice della Proprietà Intellettuale stabilisce che non possono essere considerate invenzioni o comunque essere oggetto di brevettazione:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale;
- le creazioni estetiche;
- i programmi per elaboratore e le presentazioni di informazioni considerati in quanto tali;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

## 2 I Brevetti per invenzione e per modello di utilità

### 2.1 Che cos'è un brevetto e quali sono i suoi effetti

Il **brevetto** è un titolo che conferisce al suo titolare un **monopolio temporaneo** di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel **diritto territoriale esclusivo** di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

L'efficacia del brevetto è **limitata al territorio dello Stato** in cui viene presentata la domanda di protezione. Terminato il periodo di validità previsto per legge, il brevetto diventa di pubblico dominio e non può essere più rinnovato.

Il brevetto è sostanzialmente un documento tecnico-legale costituito da una dalle indicazioni bibliografiche essenziali, dalla descrizione dell'invenzione con i riferimenti a figure esemplificative e dalle rivendicazioni che delimitano l'ambito di protezione del brevetto.

### 2.2 I brevetti per invenzione e per modello di utilità

Il Codice della Proprietà industriale stabilisce che possono costituire oggetto di **brevetto per invenzione** tutte le invenzioni che soddisfano i requisiti precedentemente evidenziati e che siano anche nuove, che implicino un'attività inventiva e che siano atte ad avere un'applicazione industriale.

Il Codice della Proprietà industriale stabilisce inoltre che possono costituire oggetto di **brevetto per modello di utilità** i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Va segnalato che il brevetto per modello di utilità non ha una valenza mondiale: questa privativa è riconosciuta solo in alcuni Paesi quali l'Italia, la Germania, l'Austria, la Francia, la Spagna e il Giappone.

Inoltre va evidenziato che dalla normativa non emerge una chiara distinzione tra brevetto per invenzione e per modello d'utilità se non per l'impossibilità di proteggere un processo con il modello di utilità e per la diversa durata delle due forme di protezione che si tratterà in seguito. Di solito si attribuisce il brevetto per modello di utilità a quelle invenzioni che hanno un "minor livello di inventività" e non sono meritevoli di essere protette con un brevetto per invenzione.

Tuttavia la distinzione tra invenzione e modello di utilità si dovrebbe basare sulla valutazione di caratteristiche oggettive. Nell'ambito della protezione di macchine, il brevetto per invenzione potrà essere applicato per i trovati riguardanti il rapporto funzionale fra le parti del prodotto, mentre saranno da proteggere con il brevetto di modello di utilità quei trovati atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione a dispositivi meccanici già noti.

### 2.3 Durata del brevetto in Italia

Il **brevetto per invenzione** industriale ha una **durata di venti anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere ulteriormente rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Solo per i brevetti relativi a medicinali come farmaci o prodotti fito-sanitari, è concesso un prolungamento della durata legale del brevetto tramite i **certificati complementari di protezione** al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

Il prolungamento della durata dell'esclusiva è limitata al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto. Gli effetti del certificato complementare di protezione hanno validità a decorrere dal termine di scadenza del brevetto pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

Il **brevetto per modello di utilità** ha una **durata di dieci anni** dalla data di deposito della domanda.

### 2.4 Requisiti di brevettabilità

I trovati che non ricadono in uno dei divieti imposti dalle norme, viste in precedenza, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- novità;
- attività inventiva;
- industrialità;
- liceità;

### 2.4.1 Novità

Un'invenzione è considerata nuova **se non è compresa nello Stato della tecnica**.

Per **Stato della tecnica** si intende tutto ciò che sia accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. L'indipendenza del carattere di novità da limiti territoriali e di tempo lo rende un requisito oggettivo e assoluto.

Per rendere più chiaro quanto espresso, si può distinguere i fatti distruttivi della novità in:

- **anteriorità:** tutte le conoscenze brevettate e non brevettate diffuse in qualunque modo in Italia o all'estero, anteriormente alla data di brevetto (cioè la documentazione brevettuale, comprendente anche le domande di brevetto con data di deposito anteriore a quella della domanda presentata, già pubbliche o ancora segrete, la documentazione scientifica, gli articoli di giornali, le fiere ecc.);
- **predivulgazioni:** quando l'inventore comunica volontariamente o involontariamente l'invenzione a persone esperte del settore, in grado di attuarla, in data anteriore alla domanda di brevetto, nella sua interezza e in tutti i suoi elementi essenziali (descrizione in una pubblicazione o evidenza da un depliant pubblicitario o rivelazione durante una conferenza pubblica ecc.). Si precisa che per invenzione già divulgata, si intende un'invenzione accessibile a un numero indeterminato di persone. Sia per la legislazione italiana sia per quella degli altri Stati europei, la predivulgazione del contenuto della domanda di brevetto annulla la "novità" del trovato e preclude conseguentemente la possibilità di ottenere una privativa. Non si ha divulgazione se l'invenzione viene trasmessa in maniera incompleta o a persone incompetenti o se gli elementi rivelati non sono sufficienti alla sua attuazione da parte di una persona esperta del ramo. Inoltre, si ritiene che non si abbia perdita della novità quando l'invenzione viene comunicata a terzi sotto vincolo di segreto. Infine, è anche previsto che la divulgazione dell'invenzione precedente il deposito della domanda di brevetto non venga ricompresa nello stato della tecnica, qualora si fosse verificata nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di brevetto e risultasse direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente.

In relazione al requisito di novità è generalmente consigliabile svolgere con sufficiente anticipo una valutazione della novità dell'invenzione nel corso di un progetto di ricerca. Una ricerca sullo Stato della tecnica attuale offre la possibilità di evitare costi inutili di brevettazione o ridurre la possibilità di evitare violazioni di brevetti verificando se l'innovazione sia stata già attuata anche solo in parte da terzi o se sia stata già brevettata da altri.

### 2.4.2 Attività inventiva

Un'invenzione implica attività inventiva se **per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica**.

Prima di entrare nel merito di come è possibile valutare l'originalità dell'invenzione, si ritiene utile approfondire il concetto relativo a **"l'esperto del ramo o del settore"** che potrebbe indurre a errate interpretazioni. L'esperto del ramo, secondo la definizione accettata dall'Ufficio Europeo Brevetti, è rappresentato da una persona fittizia con grandi conoscenze tecniche nel settore tecnico considerato, ma completamente priva di creatività. L'esperto del settore ha un atteggiamento prudente e conservatore, ma è pronto ad attuare modifiche che comportino problemi e

sforzi limitati, soprattutto con l'obiettivo di ottenere una semplificazione di un procedimento o dell'uso di un prodotto.

Ciò significa che il livello di attività inventiva prescinde dalla specifica valutazione del grado di progresso tecnico che l'invenzione realizza, purché il trovato sia espressione di attività creativa.

È considerata invenzione anche un piccolo progresso tecnico, purché non conseguibile da un tecnico del ramo, facendo ricorso alle sue ordinarie capacità e conoscenze.

Un'invenzione deve consistere in qualcosa di più rispetto ad un semplice utilizzo delle conoscenze che già esistono. Per stabilire se vi è attività inventiva, bisogna valutare la qualità di tale evoluzione. Perché si possa parlare di novità inventiva è necessario che la diversità sia qualificata e abbia una certa rilevanza. Sono originali le idee che un tecnico medio, capace e competente in quel ramo, non sarebbe in grado di realizzare in base alla normale applicazione delle cognizioni già possedute.

Il requisito dell'attività inventiva è inevitabilmente quello che spesso dà luogo a maggiori discussioni e contestazioni nella fase di ottenimento e difesa di un brevetto in quanto non è sempre facile valutare oggettivamente l'originalità di un'invenzione.

L'Ufficio Europeo Brevetti, per valutare l'attività inventiva, suggerisce di adottare l'approccio "problema-soluzione" che consiste nelle seguenti fasi:

- determinare lo stato della tecnica più vicina all'invenzione oggetto del brevetto;
- definire oggettivamente il problema tecnico che sta alla base dell'invenzione oggetto del brevetto;
- stabilire se l'invenzione risolve effettivamente il problema tecnico e se risulta ovvia all'esperto del ramo partendo dallo stato della tecnica con l'eventuale combinazione di più documenti sulla base del problema tecnico definito in precedenza.

Possono contribuire al riconoscimento dell'attività inventiva anche gli eventuali superamenti di difficoltà inattese o pregiudizi contrari comunemente noti nel settore oppure da effetti inattesi associati all'invenzione e possibilmente suffragati da dati comparativi.

Infine, si precisa che sul carattere di originalità di un'invenzione non influiscono le domande di brevetto anteriori alla data di deposito della domanda non ancora pubblicate, che invece influiscono sulla valutazione del requisito di novità.

### 2.4.3 Applicazione industriale

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale **se il trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria**, compresa quella agricola.

L'industrialità è dunque definita come fabbricabilità industriale o utilizzabilità industriale. Le due espressioni sono alternative e si riferiscono rispettivamente all'invenzione di prodotto e all'invenzione di procedimento.

La fabbricabilità industriale non implica la fabbricabilità in serie, implica invece la ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati costanti.

L'industrialità non va confusa né con il valore economico né con la funzionalità dell'invenzione: il requisito dell'industrialità rappresenta la potenzialità o l'idoneità dell'invenzione ad avere un'applicazione industriale, ma non necessariamente come un'immediata possibilità o convenienza tecnica ed economica di sfruttamento dell'invenzione nell'attività produttiva.

### 2.4.4 Liceità

Il trovato non deve essere contrario **all'ordine pubblico e al buon costume**.

Tale violazione non è però semplicemente deducibile dal fatto che l'utilizzo dell'invenzione è vietato per legge o a seguito di atti amministrativi. L'Ufficio Brevetti Europeo specifica, ad esempio, che l'utilizzo di un'invenzione è da ritenersi lesivo del buon costume quando non è in accordo con le norme comportamentali generalmente riconosciute nell'ambito europeo.

## 2.5 Pubblicazione del brevetto

La nostra legge prevede la pubblicità della raccolta dei verbali di deposito delle domande.

I terzi possono quindi avere notizia di una domanda di deposito, sapere cioè che è stata compiuta una data invenzione, ma limitatamente agli elementi desumibili dal titolo. Infatti, dal verbale di deposito risulta solo il titolo, mentre la descrizione e i disegni saranno resi pubblici solo successivamente.

Decorso il termine di **diciotto mesi** dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorità, ovvero **novanta giorni** dalla data di deposito della domanda qualora il richiedente dichiarasse nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio centrale brevetti pubblica la domanda con gli allegati.

La pubblicazione della domanda di brevetto consente di ottenere i seguenti vantaggi:

- diffondere le conoscenze tecniche presenti nel brevetto;
- permettere a chiunque di poter realizzare l'invenzione oggetto del brevetto una volta che sia scaduto il monopolio temporaneo;
- stimolare i concorrenti a ricercare soluzioni tecniche alternative a quelle protette dal brevetto e magari a loro volta brevettabili, facendo progredire lo stato della tecnica.

## 3 Chi può depositare una domanda di brevetto

Possono presentare domanda di brevetto sia **persone fisiche**, quindi qualunque cittadino, sia **persone giuridiche** come società, associazioni ecc.

In Italia il Codice della Proprietà industriale stabilisce che è accordato lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani anche ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (che si tratterà più avanti) o all'Organizzazione Mondiale del Commercio e ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o

commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, né dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è accordato il trattamento accordato ai cittadini italiani solo se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

Un'altra figura, diversa dall'inventore o dal titolare dell'invenzione, che può depositare la domanda di brevetto è il cosiddetto “**mandatario**”. Spesso il soggetto richiedente, a causa delle specifiche conoscenze tecniche e giuridiche solitamente necessarie per la brevettazione, non deposita direttamente la domanda, ma si affida a consulenti in Proprietà Industriale regolarmente iscritti al relativo ordine professionale, i quali agiscono come mandatari del richiedente stesso.

### 3.1 Diritti conferiti dalla brevettazione

Il Codice della Proprietà industriale negli artt. 62 e 63 distingue i diritti nascenti dalle invenzioni in:

- **diritto morale:** il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso. Il diritto morale è inalienabile.
- **diritti patrimoniali:** i diritti di esclusiva e di sfruttamento nascenti dalle invenzioni industriali sono alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. I diritti patrimoniali appartengono al titolare del brevetto.

### 3.2 Inventore e titolare del brevetto

Il Codice di Proprietà industriale regola anche i casi in cui l'autore dell'invenzione e il titolare del brevetto sono due persone diverse.

La prima distinzione che si può fare tra inventore e titolare è che il titolare può essere sia una o più persone fisiche o giuridiche mentre l'inventore non può mai essere una persona giuridica.

Come stabilisce il Codice della Proprietà industriale, l'inventore acquisisce i diritti morali in quanto autore dell'invenzione mentre al titolare del brevetto è attribuita la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di impedirne ad altri l'attuazione.

Nel caso di brevetti depositati da un inventore, quest'ultimo acquisirà sia i diritti morali sia i diritti patrimoniali dell'invenzione.

Nel caso di invenzione fatta da un dipendente di un'azienda si distinguono i seguenti casi:

1. La titolarità del brevetto spetta al datore di lavoro quando il rapporto di lavoro con il dipendente prevede proprio l'attività inventiva e una “specifica retribuzione” per tale attività.
2. La titolarità del brevetto spetta al datore di lavoro e all'inventore un premio, se il rapporto di lavoro non prevede attività inventiva o se non è prevista una specifica retribuzione.
3. La titolarità del brevetto spetta all'inventore e al datore di lavoro spetta un diritto di prelazione se l'invenzione non è fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ma rientra nei campi di attività dell'azienda per cui lavora.

4. La titolarità del brevetto spetta all'inventore quando l'invenzione non è fatta nell'ambito del rapporto di lavoro e non rientra nel campo di attività dell'azienda.

Nel caso di **invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici** di ricerca si procede nel seguente modo: quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversi accordi. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relative a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alla determinazione dell'importo del canone, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Queste disposizioni non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

### 3.3 Estinzione del “diritto di brevetto”

I diritti patrimoniali nascenti dal brevetto si estinguono per:

1. Scadenza del termine fissato per legge.
2. Dichiarazione di nullità del brevetto. Tale circostanza può verificarsi quando:
  - l'invenzione è priva dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicazione industriale e liceità);
  - l'invenzione oggetto del brevetto rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  - nel brevetto la descrizione dell'invenzione non è sufficientemente chiara e completa affinché un esperto del ramo sia in grado di attuarla;
  - l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  - il titolare non aveva diritto a ottenere il brevetto.
3. Cause di decadenza. La decadenza è intesa come la cessazione anticipata del diritto di brevetto rispetto ai termini temporali fissati per legge. La decadenza si può verificare quando:
  - non vengono corrisposte le tasse annuali entro i termini;

- il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

## 4 Come si scrive un brevetto

Prima di entrare nel dettaglio della procedura di deposito di una domanda di brevetto, è utile soffermarci su una delle fasi più importanti connesse alla procedura di deposito come la stesura di un brevetto.

Come già descritto in precedenza il brevetto è un documento tecnico-legale che deve sottostare a regole ben precise, definite dalle normative brevettuali dei singoli Paesi.

Si deve considerare anche che il brevetto è un documento che potrà essere letto da persone con diverse esperienze e istruzione e per diversi scopi. Ad esempio il testo potrà essere letto da esaminatori degli Uffici Brevetti per valutarne l'eventuale concessione, da tecnici per comprenderne l'invenzione, dal personale commerciale per valutare la cessione o l'acquisizione dell'invenzione ecc.

### 4.1 La struttura di un brevetto

Come abbiamo visto in precedenza, il testo brevettuale dovrebbe essere scritto in modo chiaro e completo in tutti i suoi aspetti affinché chiunque lo legga possa comprendere le caratteristiche dell'invenzione, i vantaggi ed eventualmente i limiti.

Una domanda di brevetto è composta dai seguenti elementi:

1. **Titolo:** deve esprimere brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo dell'invenzione al fine di consentire il reperimento del brevetto (e quindi deve essere facilmente accessibile ai terzi).
2. **Riassunto:** ha solo fini di informazione tecnica, deve contenere un riassunto conciso (non più di 150 parole) sul contenuto dettagliato presente nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni. Esso dovrebbe indicare l'ambito tecnico di pertinenza dell'invenzione e dovrebbe permettere una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione al problema tecnico mediante l'invenzione e l'uso principale di quest'ultima.
3. **Descrizione e disegni:** l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (se ciò non fosse possibile il brevetto sarebbe nullo). La descrizione ha la funzione di poter divulgare l'invenzione e renderla attuabile, da parte di una persona esperta, dopo la scadenza del termine della privativa. La descrizione è una parte fondamentale della domanda di brevetto e deve essere strutturata in modo adeguato. È a formato libero, tuttavia vi sono delle regole scritte e convenzioni non scritte che portano a una struttura preferibilmente composta dalle seguenti parti:
  - un'**indicazione sul campo tecnico** cui si riferisce l'invenzione;
  - un **resoconto sulla tecnica di base** che può essere considerata utile per capire l'invenzione (lo stato dell'arte): dalla descrizione dell'arte nota, l'autore dell'invenzione definisce il problema tecnico che ha risolto o intende risolvere. Vengono tipicamente presi in considerazione i difetti dell'arte nota che l'invenzione da brevettare dovrebbe superare;
  - un **sommario dell'invenzione:** in questa parte si descrivono brevemente gli aspetti salienti dell'invenzione e i relativi vantaggi;



- una breve **descrizione delle figure** in tutti i disegni indicante i loro numeri. I disegni sono utilizzati se necessari alla comprensione dell'invenzione;
  - la **descrizione dell'invenzione** tale per cui il problema tecnico e la sua soluzione siano comprensibili. Solitamente per chiarezza espositiva, viene descritta la struttura dell'invenzione e quindi le modalità di funzionamento;
  - un resoconto dettagliato di almeno **un modo di realizzazione dell'invenzione** rivendicata.
  - una **dichiarazione** su come l'invenzione sia suscettibile di **applicazione industriale**: qualora dalla descrizione dell'invenzione non fosse evidente, va indicato esplicitamente in quale modo l'invenzione possa avere un'applicazione industriale;
4. **Rivendicazioni**: indicano ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto con lo scopo di definire l'oggetto dell'esclusiva. Ogni brevetto ne deve contenere almeno una. Si può intuire subito che le rivendicazioni sono una delle parti più importanti e più complesse del brevetto. Tramite le rivendicazioni, l'invenzione viene descritta nella sua più ampia generalità consentita e nei suoi vari aspetti. Il tenore delle rivendicazioni definisce i limiti di protezione del brevetto. Di seguito si indicano alcuni suggerimenti per scrivere con criterio le rivendicazioni:
- definire chiaramente il contenuto per il quale è richiesta la protezione;
  - far distinguere l'invenzione dall'arte nota;
  - descrivere tutte le caratteristiche tecniche dell'invenzione;
  - scrivere le rivendicazioni più ampie possibili;
  - essere scritte con un'unica frase.

La rivendicazione che descrive gli elementi essenziali di un'invenzione è definita indipendente. Può essere seguita da una o più rivendicazioni, definite dipendenti, che descrivono in modo più dettagliato l'invenzione.

Un brevetto può avere più rivendicazioni indipendenti, ma devono appartenere tutte alla stessa invenzione o concetto inventivo.


## 4.2 Un esempio di struttura di brevetto

Si vuole riportare un semplice ma efficace esempio<sup>1</sup> di testo brevettuale redatto secondo lo schema riportato in precedenza. Le parole in corsivo e sottolineate rappresentano alcuni termini tipicamente usati nei testi brevettuali.

<b>Titolo</b>	Sedia
<b>Riassunto</b>	<p><u>La presente invenzione</u> si riferisce ad un mobile destinato ad offrire appoggio alla persona seduta, in particolare una sedia.</p> <p><u>In una sua forma di realizzazione</u> la sedia comprende un piano di appoggio ed <u>almeno</u> quattro gambe per supportare <u>detto</u> piano di appoggio ad una distanza prefissata da terra.</p>
<b>Campo di applicazione dell'invenzione</b>	La presente invenzione si riferisce ad un mobile destinato ad offrire appoggio ad una persona seduta, <u>in particolare</u> si riferisce ad una sedia.
<b>Descrizione dell'arte nota</b>	<p>Quando una persona accede ad un tavolo per effettuare dei lavori di precisione è essenziale che la sedia su cui è seduta sia comoda e stabile.</p> <p><u>È noto da tempo</u> l'uso di sedie aventi tre gambe. Esse risultano essere poco stabili. In particolare, quando una persona seduta effettua dei movimenti potrebbe accadere che la sedia si sbilanci e faccia cadere di conseguenza la persona seduta. Ciò può causare diversi problemi quali l'infortunio della persona, la rottura della sedia stessa e, se la persona seduta stava eseguendo lavori su oggetti delicati, la caduta dalla sedia potrebbe causare danni anche a questi oggetti. <u>Un primo scopo della presente invenzione è quello di provvedere</u> a un sistema che non abbia gli inconvenienti dei sistemi classici sopra menzionati e che sia particolarmente semplice, efficace ed affidabile. <u>Altro scopo dell'invenzione è quello di provvedere</u> ad un sistema avente una struttura facile da realizzare.</p>
<b>Sommario dell'invenzione</b>	<p><u>Questi e altri scopi vengono raggiunti in accordo alla presente invenzione mediante</u> una sedia comprendente un piano d'appoggio e <u>mezzi per</u> supportare <u>detto</u> piano di appoggio a una distanza prefissata da terra che comprendono almeno quattro gambe.</p> <p><u>Ulteriori aspetti vantaggiosi della presente invenzione</u> sono esposti nelle rivendicazioni dipendenti. Utilizzando un piano di appoggio con 4 gambe si ottiene una stabilità migliore rispetto a quella ottenibile mediante l'arte nota. Inoltre, <u>il trovato</u> ha una struttura realizzativa di semplice costruzione. Ulteriormente, <u>in un aspetto vantaggioso della presente invenzione</u>, con l'introduzione di uno schienale, si garantisce un affaticamento inferiore alla persona seduta.</p>
<b>Breve descrizione delle figure</b>	<p><u>Le caratteristiche ed i vantaggi della presente invenzione risulteranno evidenti dalla seguente descrizione dettagliata di una sua forma di realizzazione pratica, illustrata a titolo di esempio non limitativo negli uniti disegni, nei quali:</u></p> <p>la figura (a) rappresenta una sedia secondo l'arte nota;</p>

<sup>1</sup> Tratto dal libro "Proteggere l'idea", Sergio Campodall'Orto, Giuseppe Conti, Enrico Gatti, Franco Angeli Editore, 2003

	<p>la figura (b) rappresenta una sedia <i>in accordo ad una prima forma di realizzazione</i> della presente invenzione;</p> <p>la figura (c) rappresenta una sedia <i>in accordo ad una seconda forma di realizzazione</i> della presente invenzione.</p>
<p><b>Descrizione dettagliata dell'invenzione</b></p>	<p>Una sedia, in accordo all'arte nota è mostrata in figura (a), comprende un piano di appoggio (10) sostenuto in posizione orizzontale da tre gambe (11) connesse da un lato al piano di appoggio (10) e dall'altro lato appoggiate a terra. Le tre gambe (11) sono connesse da un lato al piano di appoggio (10) mediante opportuni mezzi di connessione, ad esempio mediante incastri e colla. Le tre gambe (11) sono disposte verso la periferia del piano di appoggio (10) ed equidistanti una dall'altra.</p> <p>Le tre gambe (11) disposte come sopra descritto permettono di mantenere sollevato il piano di appoggio (10) da terra e permettono ad una persona di potersi sedere sul piano di appoggio (10).</p> <p>Una sedia <i>in accordo ad una prima forma di realizzazione</i> della presente invenzione è mostrata in figura (b). Essa comprende un piano di appoggio (12) sostenuto in posizione orizzontale da quattro gambe (13) connesse da un lato al piano di appoggio (12) e dall'altro lato appoggiate a terra. Le quattro gambe (13) sono connesse al piano d'appoggio mediante opportuni mezzi di connessione <i>ben noti al tecnico del ramo</i>.</p> <p>Le quattro gambe (13) sono disposte verso la periferia del piano di appoggio (12) ed equidistanti una dall'altra.</p> <p>Il piano di appoggio (12) mostrato in figura (b) è di forma quadrata, ma può essere anche circolare o di altra forma.</p> <p>Con un piano di appoggio (12) di forma quadrata <i>è preferibile</i> che le quattro gambe (13) siano poste in prossimità degli angoli per garantire maggiore grado di stabilità.</p> <p>Una sedia <i>in accordo ad una seconda forma di realizzazione</i> della presente invenzione è mostrata in figura (c). Essa in aggiunta alla forma di realizzazione mostrata in figura (b) presenta uno schienale (14) fissato in prossimità di un lato del piano di appoggio (12) ed estendendosi verticalmente. <i>Preferibilmente</i>, in figura (c) lo schienale (14) è a forma di arco avente una porzione interna vuota per alleggerire la struttura. La forma dello schienale può essere diversa ad esempio può essere rettangolare, e la struttura può anche essere piena.</p> <p>La presenza dello schienale (14) permette ad una persona seduta di appoggiare la schiena.</p> <p>I materiali della sedia in accordo alla presente invenzione possono essere i più svariati come ad esempio legno, metallo, materiali plastici.</p>
<p><b>Rivendicazioni</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedia comprendente un piano di appoggio (12) e mezzi (13) per supportare detto piano di appoggio (12) ad una distanza prefissata da terra caratterizzata dal fatto che detti mezzi (13) per supportare detto piano di appoggio (12) ad una distanza prefissata da terra comprendono almeno quattro gambe.</li> <li>2. Sedia in accordo con la rivendicazione 1 caratterizzata dal fatto che detta sedia comprende uno schienale (14) che si estende verso l'alto a partire da detto piano di appoggio (12).</li> </ol>



## 5 Come si fa a brevettare in Italia

### 5.1 La procedura di brevettazione in Italia

In questa parte della guida si vuole fornire un quadro generale della procedura di deposito e concessione di un brevetto per invenzione e per modello di utilità in Italia. Le istruzioni specifiche per il deposito di una domanda di brevetto pubblicate dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono presenti in allegato. Si consiglia comunque di consultare periodicamente le istruzioni e i moduli necessari ai fini del deposito direttamente sul sito della Camera di Commercio di Milano (<http://www.mi.camcom.it>).

La procedura di deposito di una domanda di brevetto in Italia è molto semplice e si può riassumere nelle seguenti fasi:

- deposito della domanda di brevetto;
- esame formale;

- verifica della brevettabilità dell'invenzione;
- concessione o rifiuto;
- eventuale ricorso.

La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo (Modulo A per le invenzioni e Modello U per i modelli di utilità<sup>2</sup>) e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure inviata direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma - mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento.

Come già visto in precedenza, insieme alla domanda deve essere allegata una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione dell'invenzione, le rivendicazioni e i disegni, l'attestazione di pagamento delle tasse di concessione.

Le domande vengono esaminate dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi secondo l'ordine cronologico. L'Ufficio effettua un esame amministrativo e tecnico senza tuttavia accertare i requisiti di novità e di attività inventiva dell'invenzione. Se la verifica dà esiti positivi, si procede al rilascio del brevetto. Qualora l'Ufficio rifiutasse il brevetto, il richiedente ha facoltà di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi.

Ogni domanda per invenzione o per modello di utilità deve avere a oggetto **un solo trovato** ed è sottoposta per legge ad **un periodo di segretezza di 18 mesi**, di cui i **primi 90 giorni**, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda. Per cui trascorsi i 90 giorni dal deposito della domanda, quest'ultima diventerà visibile.

È importante segnalare che gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato italiano non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che deve acquisire il parere dell'autorità militare.

La legge consente inoltre di convertire in qualsiasi momento un brevetto d'invenzione in un modello di utilità e viceversa evitando, come succedeva in passato, di presentare contemporaneamente la domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità salvo poi far valere quest'ultima nel caso che la prima non fosse accolta o fosse accolta solo parzialmente.

Come già illustrato, affinché il diritto di monopolio brevettuale venga conservato nel tempo e non decada precocemente, si debbono soddisfare alcuni requisiti tra i quali pagare una tassa di mantenimento, progressivamente crescente, fino alla scadenza naturale del monopolio. Nel caso di brevetto per invenzione la tassa è annuale, mentre nel caso di brevetto per modello di utilità la tassa è quinquennale.

---

<sup>2</sup> In allegato sono inserite le istruzioni dettagliate per il deposito, scaricabili anche dal sito internet [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)

### 5.2 Quanto costa brevettare in Italia

I costi di brevettazione si possono suddividere sostanzialmente in tre tipologie distinte che caratterizzano tipicamente le fasi della procedura di brevettazione. Le tipologie di costo si possono quindi sintetizzare in:

- costi di deposito;
- costi di esame e concessione;
- costi di mantenimento.

Inoltre i costi sopradescritti sono formati in generale da:

- le tasse governative;
- gli onorari dei consulenti in proprietà industriali.

Va ricordato che il richiedente della domanda di brevetto non è necessariamente obbligato a farsi rappresentare nelle fasi di deposito da un mandatario abilitato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Qualora il richiedente depositasse direttamente la domanda di brevetto, i costi di brevettazione coinciderebbero con le tasse governative. Se i costi dei consulenti sono difficili da quantificare perché dipendono dalla complessità dell'invenzione, le tasse<sup>3</sup> sono facilmente quantificabili in base ai diversi onorari degli Studi Brevetti.

Di seguito si presentano due tabelle con le tasse relative alle procedure di deposito e concessione dei brevetti per invenzione e per modello di utilità.

---

<sup>3</sup> Le tabelle con le tasse sono state estratte dalle guide relative alle istruzioni per il deposito dei brevetti per invenzione e per modelli di utilità approvate con il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 81 del 6 aprile 2007.

<b>BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI</b>	
<b>Diritti di deposito</b>	<b>Euro</b>
a) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in modalità telematica	50,00
b) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
b) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine	160,00
c) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
d) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine	600,00
e) per ogni rivendicazione oltre la decima (1)	45,00
<b>Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno</b>	
- quinto anno	60,00
- sesto anno	90,00
- settimo anno	120,00
- ottavo anno	170,00
- nono anno	200,00
- decimo anno	230,00
- undicesimo anno	310,00
- dodicesimo anno	410,00
- tredicesimo anno	530,00
- quattordicesimo anno	600,00
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00
<b>Diritti di mora</b>	
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
<b>Diritti per trascrizioni</b>	
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	50,00
<b>Diritti per licenza obbligatoria su brevetti d'invenzione industriale</b>	
Per la domanda	250,00
Per la concessione	1.000,00

(1) I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati con proprio decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico

<b>BREVETTI PER MODELLI D'UTILITA'</b>	
<b>Diritti di deposito</b>	<b>Euro</b>
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in modalità telematica	50,00
Per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00
<b>Diritto di mantenimento in vita oltre il quinto anno</b>	
- secondo quinquennio	500,00
<b>Diritto di mora</b>	
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
<b>Diritti per trascrizioni</b>	
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti di modelli d'utilità, per ogni brevetto	50,00
<b>Diritti per licenza obbligatoria su brevetti di modelli d'utilità</b>	
Per la domanda	250,00
Per la concessione	1.000,00

## **6 Come brevettare all'estero**

I singoli inventori e soprattutto le imprese di solito svolgono un'attività rivolta ai mercati internazionali. Ciò significa che si ha interesse e necessità di proteggere le proprie invenzioni con un diritto di esclusiva anche in altri territori oltre all'Italia laddove si ha intenzione di commercializzare i propri prodotti.

L'estensione all'estero della domanda di brevetto non è chiaramente regolata dalla legislazione italiana o in generale nazionale, ma da accordi tra Stati.

Prima di entrare nel merito delle diverse possibilità di estensione all'estero di un domanda di brevetto nazionale, ci sembra utile soffermarci sui principali accordi internazionali tra Stati nel settore della proprietà industriale che hanno per obiettivo la regolamentazione e la semplificazione delle procedure di ottenimento dei brevetti all'estero, attraverso la formalizzazione di procedure unificate e condivise per il deposito e la concessione di brevetti.

Di seguito si introdurranno la Convenzione di Parigi, la Convenzione di Brevetto Europeo e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

### **6.1 Convenzioni internazionali**

#### **6.1.1 Convenzione di Parigi**

La Convenzione stipulata a Parigi nel 1883 stabilisce che chiunque depositi in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione una domanda di brevetto, ha diritto, per un periodo di 12 mesi dalla data del primo deposito, a



depositare in qualsiasi momento corrispondenti domande di brevetto in altri Paesi della Convenzione, facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel Paese estero alla data del primo deposito. Alla Convenzione, che nel corso degli anni ha subito aggiornamenti, aderiscono ad oggi 171 Paesi tra cui naturalmente l'Italia. Per approfondimenti sulla Convenzione di Parigi si rimanda al sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale - OMPI o WIPO - World Intellectual Property Organization ([www.wipo.int/portal/index.html](http://www.wipo.int/portal/index.html)).

### **6.1.2 Convenzione sul Brevetto Europeo**

La Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE o EPC – European Patent Convention), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali.

Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. La convenzione ha istituito l'Ufficio Europeo Brevetti (UEB o EPO – European Patent Office) che rappresenta un'organizzazione intergovernativa non dipendente dall'Unione Europea, la cui funzione principale è di concedere brevetti europei, sulla base di leggi comuni e procedure centralizzate, per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea.

Attualmente alla convenzione aderiscono 29 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera/Liechtenstein, Turchia e Ungheria. Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale dell'EPO (<http://www.epo.org/index.html>).

### **6.1.3 Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)**

Il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty) è stato stipulato a Washington nel 1970. Vi hanno aderito ad oggi 137 Stati fra cui tutti i Paesi dell'Europa, gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, la Cina e tutti i principali Paesi industrializzati. Il trattato di cooperazione è amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO). In Italia il trattato è in vigore dal 1985. Il PCT offre la possibilità, mediante un'unica domanda internazionale, presentata in uno qualunque degli Stati aderenti al trattato, di designare fino a 137 Paesi in cui si vuole venga riconosciuto il brevetto. Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (<http://www.wipo.int/portal/index.html>).

### 6.2 I depositi nazionali

Una prima modalità di estensione all'estero della domanda di brevetto italiano consiste nel depositare una domanda nazionale corrispondente a quella originale nei Paesi esteri di interesse. Grazie alla Convenzione di Parigi, che introduce il diritto di priorità, è sufficiente aver effettuato un primo deposito in Italia per acquisire la data di priorità. Dal primo deposito della domanda di brevetto italiana si ha tempo 12 mesi per depositare le eventuali domande estere ottenendo anche per queste domande la stessa data di deposito della domanda originale.

Per garantire il diritto di priorità, è necessario che il contenuto della descrizione del brevetto che si deposita all'estero sia identico, tranne per la traduzione, a quello contenuto nella prima domanda depositata in Italia.

Una volta depositate le domande estere, ciascuna di esse proseguirà per conto suo seguendo le procedure del proprio Paese. Per questo forma di deposito è assai complicato definire i costi e i tempi di brevettazione.

### 6.3 La procedura di brevetto europeo

Se si volesse depositare il brevetto in più Paesi europei, è consigliabile avvalersi della procedura di deposito e concessione del brevetto europeo regolata dalla Convenzione del Brevetto Europeo.

La procedura è composta dalle seguenti fasi:


1. **Deposito della domanda di brevetto europeo:** inizia con la presentazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o direttamente presso l'Ufficio Brevetti Europeo con la condizione che si abbia già precedentemente depositato una domanda di brevetto italiana oppure che si sia chiesto l'autorizzazione al deposito estero. La domanda va presentata in una delle tre lingue di lavoro (inglese, francese o tedesco) ammesse dall'EPO.
2. **Esame formale:** viene eseguito dall'Ufficio che riceve la domanda che verifica i requisiti formali prima di assegnare alla domanda la data di priorità.
3. **Ricerca novità:** viene effettuata dall'Ufficio preposto tramite una ricerca accurata nelle banche dati a disposizione dell'Ufficio. L'esaminatore, che esegue la ricerca, redige un rapporto di ricerca che viene successivamente inviato al richiedente o a chi lo rappresenta.
4. **Pubblicazione della domanda:** dopo 18 mesi dalla data di deposito europeo o di priorità, a seconda del termine che scade prima, la domanda viene pubblicata. La pubblicazione consiste nella stampa della domanda, della descrizione e dei disegni nella lingua in cui è stata depositata.
5. **Esame di novità:** l'esame si svolge con le medesime modalità di un esame nazionale grazie al lavoro di unificazione delle diverse procedure nazionali. L'esaminatore ha il compito di stabilire se l'invenzione può essere considerata brevettabile. Le eventuali obiezioni dell'esaminatore vengono inviate al richiedente il quale risponde effettuando eventualmente modifiche alle rivendicazioni. Alla fine della prima fase dell'esame, la Divisione d'esame deciderà se accogliere o respingere la domanda.
6. **Rilascio:** se la domanda è accolta allora si procede al rilascio del brevetto con la pubblicazione del brevetto concesso con le rivendicazioni tradotte nelle tre lingue di lavoro dell'EPO. Poi si passa alla convalida del

brevetto nei Paesi designati. Questa fase è la cosiddetta “nazionalizzazione” che trasforma il brevetto europeo rilasciato in un fascio di brevetti nazionali. La “nazionalizzazione” ha un costo significativo dovuto alle traduzioni, alle tasse nazionali e agli onorari dei mandatari dei diversi Paesi.

7. **Opposizione:** entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto, qualunque terzo può opporsi alla concessione del brevetto depositando presso l'Ufficio Europeo, una relazione con le motivazioni che potrebbero limitare parzialmente il brevetto o addirittura revocarlo. La Commissione di opposizione valuterà, sentite le parti interessate, se mantenere la concessione senza alcuna modifica oppure se concederla con delle limitazioni alle rivendicazioni o addirittura rifiutare la concessione.

Il brevetto Europeo ha una **durata di venti anni** dalla data di deposito.

Di seguito si presenta uno schema sintetico della procedura di deposito e concessione del Brevetto Europeo con una stima dei tempi di concessione. Per approfondimenti della procedura si rimanda al sito dell'Ufficio Brevetti Europeo.



### 6.4 La procedura di deposito internazionale - PCT

La procedura PCT permette il deposito di un'unica domanda per tutti i Paesi che aderiscono al trattato di cooperazione. La procedura si articola in due fasi.


- **prima fase:** è obbligatoria e consiste nel deposito della domanda internazionale unica di brevetto, la designazione dei Paesi e la realizzazione di una ricerca.
- **seconda fase:** è facoltativa e consiste nella realizzazione di un esame preliminare in cui viene prodotto un rapporto sulla valutazione dei requisiti di brevettabilità della domanda. Tale esame non sostituisce ma aiuta le successive procedure degli esami nazionali.

## Brevetti per invenzione e per modello d'utilità

La domanda di brevetto internazionale può essere depositata presso l'Ufficio o gli Uffici preposti presenti in ogni Paese aderente al Trattato. Ad esempio è possibile depositare una domanda di brevetto PCT sia presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure presso l'Ufficio Europeo Brevetti o ancora presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO) con sede a Ginevra.

Da notare che la procedura PCT non porta ad una concessione di un brevetto, ma permette di semplificare le fasi di deposito tramite un'unica procedura di deposito.

Di seguito si presenta uno schema sintetico della procedura di deposito internazionale PCT con i tempi delle principali fasi della procedura. Per approfondimenti della procedura si rimanda al sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.



## 7 Allegati

### 7.1 Indirizzi internet utili

#### Enti e organizzazioni Italiani e internazionali

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano	<a href="http://www.mi.camcom.it">www.mi.camcom.it</a>
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)	<a href="http://www.uibm.gov.it">www.uibm.gov.it</a>
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)	<a href="http://www.wipo.int">www.wipo.int</a>
Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI o HABM)	<a href="http://oami.eu.int">http://oami.eu.int</a>
Ufficio Europeo Brevetti (UEB o EPO)	<a href="http://www.european-patent-office.org">www.european-patent-office.org</a>
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)	<a href="http://www.siae.it">www.siae.it</a>
Ordine dei consulenti in proprietà industriale	<a href="http://www.ordine-brevetti.it">http://www.ordine-brevetti.it</a>

#### Banche dati

Banche dati dei brevetti nazionali, internazionali ed europei	<a href="http://ep.espacenet.com">http://ep.espacenet.com</a>
Banca dati dei brevetti, modelli e marchi italiani	<a href="http://www.uibm.gov.it/uibmdev">www.uibm.gov.it/uibmdev</a>
Banca dati delle domande di brevetto PCT	<a href="http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp">http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp</a>
Banca dati dei brevetti americani	<a href="http://appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html">appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html</a> <a href="http://www.google.com/patents">http://www.google.com/patents</a>
Informazioni sulla proprietà intellettuale	<a href="http://www.patnet.it">www.patnet.it</a> <a href="http://www.ipr-helpdesk.org">www.ipr-helpdesk.org</a> <a href="http://www.infobrevetti.camcom.it">www.infobrevetti.camcom.it</a>

## **7.2 Istruzione per il deposito di brevetti per invenzione e per modello di utilità**

Le istruzioni e la modulistica per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale e per il deposito di una domanda per modello di utilità possono essere reperite all'indirizzo web [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it) all'interno della sezione "Modulistica".



# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA  
COMPETITIVITA.

**UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

00187 ROMA- VIA MOLISE N° 19

**UFFICIO G2-SALA DEL PUBBLICO/PATLIB**

00187 ROMA -VIA S. BASILIO N° 14

Indirizzo internet <http://www.uibm.gov.it>

Tel. 06 4705-5610 / 06 4705-5607

FAX 06 47887779

## ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (A)

### DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo (**Modulo A**) – compilabile e scaricabile dal sito internet <http://www.uibm.gov.it> e **depositata** presso una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure inviata direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento

### COSA DEPOSITARE

**N° 1 (originale) + 4 copie** del modulo domanda (Modulo A) e modulo A d'aggiunta (se utilizzato)

Il Modulo A deve essere accompagnato dai seguenti **allegati**:

- 1) Prospetto A comprendente un riassunto con disegno principale (n°1 copia);
- 2) Descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni (copia n° 1);
- 3) Disegno/i dell'invenzione (eventuale) (copia n° 1);
- 4) Ricevuta del pagamento dei diritti all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi sul c/c postale n. 668004 per gli importi indicati sulla tabella A);
- 5) Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito.(vedi sito internet CCIAA provinciale <http://www.xx.camcom.it> dove xx =sigla automobilistica provincia)  
**-euro 40** oppure **euro 43 + una marca da bollo di 14,62 (se si chiede una copia conforme del verbale di deposito).**
- 6) Lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, (se è stato nominato un mandatario abilitato )
- 7) Designazione dell'inventore ;(**eventuale**)
- 8) Documento di priorità ;(**eventuale**)

## ALLEGATI

### 1. PROSPETTO A

Il prospetto A è costituito da un breve riassunto e dal disegno principale dell'invenzione.

### 2. LA DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

L'invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo, in altre parole deve contenere tutti i particolari necessari per realizzare l'invenzione e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo, senza alcuna intestazione di ditta.

Ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm. 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine. agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari.

La descrizione deve essere composta da:

1. TITOLO
2. RIASSUNTO
3. DESCRIZIONE
4. RIVENDICAZIONI

#### 2.1.) TITOLO

La descrizione deve riportare nell'intestazione il TITOLO dell'invenzione, identico a quello riportato nella domanda e deve iniziare come segue:

DESCRIZIONE dell'invenzione avente per TITOLO:

“  
.....  
.....”  
a nome di .....residente in ( o con sede  
in).....Via.....n....., di  
nazionalità.....  
depositata in data..... con il  
n.....”

#### 2.2) RIASSUNTO

IL riassunto, che ha solo fini d'informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d'applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.

Alla fine del riassunto, deve essere fatto un cenno sommario dell'invenzione, ampliando quanto risulta dal titolo della medesima ed una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione è compilata.

#### 2.3) DESCRIZIONE

Dopo il riassunto deve seguire la DESCRIZIONE vera e propria dell'invenzione, mettendo in evidenza le finalità che s'intendono raggiungere.

I fogli della descrizione devono essere riuniti in fascicoli, in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente.



Gli esemplari della descrizione devono essere firmati in calce, per esteso, dal richiedente o dal suo mandatario; i singoli fogli, tranne l'ultimo, ove viene apposta la firma per esteso, devono essere siglati dal medesimo firmatario.

Le eventuali cancellature e correzioni, apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazione in margine del foglio.

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche; le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.

## 2.4) RIVENDICAZIONI

La descrizione deve concludersi con una o più RIVENDICAZIONI, in cui sono brevemente, ma chiaramente, indicate le parti essenziali e nuove del trovato, che devono formare oggetto del brevetto; ogni rivendicazione deve riferirsi **ad una sola** di tali parti.

## 3. DISEGNI

I disegni dell'invenzione, devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2 cm; i disegni devono essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore.

Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.

Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata.

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

## 4. DIRITTI DI DEPOSITO e MANTENIMENTO IN VITA

I diritti, da pagarsi secondo la tabella A) deve essere effettuato possibilmente su modello a tre tagliandi, specificando la causale di versamento.

Il suddetto versamento deve essere eseguito prima del deposito della domanda.

Il diritto di deposito vale quattro anni.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dev'essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda secondo gli importi indicati nella tabella A) sempre sul c/c postale n. 668004 intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara; copia del bollettino di pagamento deve essere consegnata alle CCIAA.

Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del diritto di mora (vedi TAB A).

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita è altresì ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

## 5. DIRITTI DI SEGRETERIA

**Prima** del deposito della domanda di brevetto devono essere corrisposti i diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito. (vedi sito internet CCIAA provinciale <http://www.xx.camcom.it> dove xx = sigla automobilistica provincia)

**Ad esempio** Camera di Commercio di Roma- Via Capitan Bavastro n. 116 n°c/c postale 33692005).

## 6. DEPOSITO POSTALE

**Se** il deposito è effettuato tramite R/R all'UIBM il versamento è di € **40,00**(copia semplice) e € **43,00 + marca da bollo di € 14,62** (copia autentica) da eseguire su c.c.p. n° 33692005 intestato alla CCIAA di ROMA (tel 06 52082814/18)con la causale diritti di segreteria per il deposito **cartaceo** di una domanda di brevetto .

## 7. LETTERA D'INCARICO

La lettera d'incarico (art. 201 dlgs n°30/2005)- in carta bollata da euro 14,62 - o -con marca da bollo da euro 14,62 - redatta in conformità del modello riportato in appendice; va firmata dal richiedente e controfirmata, per accettazione, dall'incaricato;vale per il deposito di una o più domande dello stesso richiedente. .

## 8. DESIGNAZIONE D'INVENTORE

L' inventore dovrà essere dichiarato nella domanda ;in caso contrario è necessaria la presentazione di un separato atto di designazione redatto in conformità al modello in allegato (art. 160 D.lg. n°30/2005)

## 9. DOCUMENTO DI PRIORITÀ

Il documento di priorità **serve per rivendicare** il precedente deposito di un'analogha domanda di brevetto eseguita all'estero.

## 10. ESTENSIONE ALL'ESTERO

Il deposito all'estero dev'essere effettuato utilizzando le opportune procedure per l'ottenimento del brevetto internazionale (PCT) o/e il brevetto europeo (EPO) entro 12 mesi dalla data di deposito.

## TABELLA A

<b>BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI</b>	
<b>Diritti di deposito</b>	<b>Euro</b>
a) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in modalità telematica	50,00
b) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
b) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine	160,00
c) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
d) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine	600,00
e) per ogni rivendicazione oltre la decima (1)	45,00
<b>Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno</b>	
- quinto anno	60,00
- sesto anno	90,00
- settimo anno	120,00
- ottavo anno	170,00
- nono anno	200,00
- decimo anno	230,00
- undicesimo anno	310,00
- dodicesimo anno	410,00
- tredicesimo anno	530,00
- quattordicesimo anno	600,00
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00
<b>Diritti di mora</b>	
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00
<b>Diritti per trascrizioni</b>	
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti d'invenzione industriale, per ogni brevetto	50,00
<b>Diritti per licenza obbligatoria su brevetti d'invenzione industriale</b>	
Per la domanda	250,00
Per la concessione	1.000,00

**NB.**

**(1) I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati con proprio decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico**

### **Periodo transitorio (1.01.2007-30.04.2007)**

**Il pagamento degli importi per mantenere in vita il brevetto, relative alle scadenze maturate nel periodo transitorio, di cui sopra dev'essere corrisposto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione del diritto di mora.**